



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile

Ist. Fall. 65/2014

Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Arturo PICCIOTTO Presidente

dott. Riccardo MERLUZZI Giudice

dott. Daniele VENIER Giudice rel.

letti gli atti della procedura prefallimentare promossa in data 14.10.2014 dal

Pubblico Ministero

nei confronti di

Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli – Società cooperativa

vista la domanda formulata dal P.M. nel ricorso, volta, ai sensi dell'art. 15, 8° comma L.F., alla *"immediata adozione di provvedimenti cautelari atti a tutelare il patrimonio della società, quali anzitutto la nomina di un amministratore giudiziario con esclusivo potere di rappresentanza e/o l'esclusione di tutti i membri dell'attuale CdA da ogni potere in ambito sociale"*;

sentito il giudice relatore:

rilevato che l'art. 15, 8° comma L.F. non contiene una tipizzazione dei *"provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell'impresa oggetto del provvedimento"*, i quali – ferma la finalità protettiva cui debbono essere preordinati – possono assumere il contenuto più vario, sulla base delle peculiarità della situazione concreta, potendo pure concretarsi nella provvisoria



sospensione dell'organo amministrativo e nella sua sostituzione con un amministratore giudiziario (in tal senso la giurisprudenza di merito del tutto prevalente; v. ad es. Trib. Prato, 4.2.2011; Trib. Napoli, 17.6.2009; Trib. Monza, 11.2.2009; Trib. Udine, 11.7.2008);

rilevato che l'adozione di detta misura presuppone, oltre alla probabile sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento, il rischio che, nelle more del procedimento prefallimentare, possano essere pregiudicate l'integrità patrimoniale della società debitrice, attraverso il compimento di atti distrattivi o dispositivi o l'assunzione di nuovi debiti, o la capacità produttiva dell'impresa;

ritenuto, sulla base della documentazione allegata dal P.M., che i requisiti sopra menzionati nel caso di specie sussistano, tenuto conto di plurimi e univoci elementi, quali le ingenti, costanti e apparentemente inarrestabili perdite accumulate senza segno di inversione negli ultimi cinque esercizi, il rilevante ammontare dei debiti scaduti nei confronti dei fornitori, la fittizietà e apparenza di buona parte delle plusvalenze appostate a bilancio realizzate – tra l'altro – mediante cessione di beni immobili, il recente ricorso a mezzi straordinari (due finanziamenti garantiti rispettivamente da ipoteca e da pegno su quote di società interamente partecipata e a propria volta proprietaria di immobili) per ottenere liquidità, peraltro in misura del tutto insufficiente;

ritenuto che la sola misura idonea a evitare, a tutela di lavoratori dipendenti, creditori e titolari del prestito sociale, la disgregazione e dispersione del patrimonio aziendale sia quella - da adottare *inaudita altera parte* (mediante applicazione analogica dell'art. 669 *sexies*, 2° comma c.p.c., stante la natura

cautelare dei provvedimenti di cui all'ottavo comma dell'art. 15 L.F.) in considerazione dell'estrema gravità e urgenza del quadro descritto e onde evitare che la previa comparizione della società debitrice possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento - della sospensione dei poteri di gestione in capo agli attuali amministratori, con contestuale nomina di un amministratore giudiziario per la durata del procedimento prefallimentare;

P.Q.M.

visto l'art. 15, 8° comma L.F.

- 1) sospende tutti i poteri di amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria spettanti per legge, secondo lo Statuto e in base a qualsiasi altro atto al Presidente, al Vice Presidente e a tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione di Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli – Società cooperativa, nonché a eventuali soggetti dagli stessi delegati;
- 2) nomina quale amministratore giudiziario l'avv. Maurizio CONSOLI, con studio in Trieste, cui attribuisce, in funzione della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio aziendale e della sua capacità produttiva, tutti i poteri di gestione e di amministrazione ordinaria e, con l'autorizzazione del Tribunale, di amministrazione straordinaria di Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli – Società cooperativa, con il compito di riferire al Tribunale sull'attività svolta e i relativi risultati ogni sette giorni; autorizza l'amministratore giudiziario ad avvalersi di collaboratori di sua fiducia;
- 3) dispone che il presente decreto sia immediatamente comunicato dalla Cancelleria al Pubblico Ministero, all'amministratore giudiziario e al registro delle imprese per la relativa iscrizione;


4) assegna al Pubblico Ministero termine perentorio sino al 20.10.2014 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla resistente;

5) fissa per la conferma, revoca o modifica del presente decreto l'udienza del 27.10.2014, ore 11.30 (Palazzo di Giustizia, Foro Ulpiano n. 1, stanza n. 87 piano terra).

Trieste, 17.10.2014

Il Giudice relatore

dott. Daniele Venier



Il Presidente

dott. Arturo Picciotto



Depositato oggi
in Cancelleria.

Trieste, 17.10.2014

Il Funzionario Giudiziario
dott. Marco C...



E' copia conforme.

Trieste, 17.10.2014

Il CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Coslovich Maria Luisa

